

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, le ricorrenti deducono i seguenti motivi e principali argomenti:

- Il Tribunale dell'Unione europea ha commesso un errore di diritto in quanto ha applicato un criterio giuridico errato allorché ha ritenuto sussistere una restrizione della concorrenza per oggetto.
- Allorché ha ritenuto sussistere una restrizione della concorrenza per oggetto, il Tribunale dell'Unione europea ha commesso un errore di diritto in quanto ha ecceduto la sua competenza giurisdizionale estesa al merito.
- Allorché ha ritenuto sussistere una restrizione della concorrenza per oggetto, il Tribunale dell'Unione europea ha commesso un errore di diritto in quanto ha violato l'obbligo di motivazione.
- Il Tribunale dell'Unione europea ha applicato una valutazione chiaramente e manifestamente erronea delle prove disponibili nel fascicolo, determinando uno snaturamento del chiaro significato degli elementi di prova laddove ha ritenuto che il presunto oggetto comune trovasse conferma in altri elementi di prova.
- Il Tribunale dell'Unione europea ha commesso un errore di diritto in quanto ha applicato un criterio giuridico errato ed ha snaturato il chiaro significato degli elementi di prova laddove ha considerato che la Philips avesse partecipato ad una violazione unica e continuata nel suo complesso, e che potesse, come tale, essere ritenuta responsabile per tale violazione.
- Il Tribunale dell'Unione europea ha commesso un errore di diritto in quanto ha errato nell'applicare il principio di proporzionalità ed ha omesso di esercitare la sua competenza giurisdizionale estesa al merito laddove ha respinto il motivo addotto dalla Philips secondo il quale il fattore di gravità applicato era sproporzionato rispetto alla violazione e al ruolo svolto dalla Philips nella sua commissione.

Ricorso proposto il 3 marzo 2017 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-110/17)

(2017/C 121/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels e N. Gossement, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, mantenendo in vigore le disposizioni secondo le quali, in materia di stima dei redditi inerenti agli immobili non locati o locati, vuoi a persone fisiche che non ne facciano un uso professionale, vuoi a persone giuridiche che li mettano a disposizione a persone fisiche per fini privati, la base imponibile è calcolata a partire dal valore catastale per quanto concerne i beni situati sul territorio nazionale, e sul valore locativo effettivo per quanto concerne gli immobili situati all'estero, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, e
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che il Belgio sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 63 TFUE e 40 dell'Accordo SEE.

Pur prendendo atto dei tentativi del Belgio di porre fine all'inadempimento, la Commissione ritiene che la sussistenza dell'inadempimento sia dimostrata alla scadenza del termine di due mesi stabilito nel parere motivato, ossia il 26 marzo 2016.
